

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

Prot. 0001518/2024 Milano, 12 marzo 2024

Agli iscritti all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano

Oggetto: Compensi professionali e Legge 49/2023 sull'"Equo Compenso".

Gentile Collega,

come probabilmente già saprai, dal 20 maggio 2023 è in vigore la Legge 21.04.2023 n. 49 relativa all' "equo compenso" per le prestazioni rese dai Professionisti a Committenti privati con particolari caratteristiche (banche, assicurazioni, grandi e medie aziende) nonché alla Pubblica Amministrazione e alle imprese disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Con "equo compenso" si intende "la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché' conforme ai compensi previsti", ai sensi dell'art. 1 comma "b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Questo provvedimento, a lungo richiesto dalla Rete delle Professioni Tecniche ai fini di dare effettiva premialità alla qualità delle prestazioni da rendersi a cominciare dalle fasi di progettazione, deve essere visto anche sotto il profilo della responsabilità, in capo al professionista, di formulare offerte coerenti e rispettose dei contenuti della Legge in questione, pena la possibilità, di incorrere, in caso di inadempienza, in sanzioni Disciplinari da parte dell'Ordine di appartenenza.

In un siffatto contesto ci pare opportuno riepilogare il sovrapporsi di disposti cogenti che regolano gli aspetti deontologici in materia.

Ricordiamo anzitutto che la Legge 04.08.2017 n. 124 ha così modificato l'art. 9 della Legge 24.03.2012 n. 27, indicando come il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, **in forma scritta o digitale**, al Committente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

In ogni caso la misura del compenso è **previamente** resa nota al Committente, **obbligatoriamente in forma scritta o digitale**, con un preventivo di massima e deve essere adeguata all'importanza dell'opera e pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Con ciò richiamiamo e ribadiamo l'obbligo deontologico, anche nei confronti di Committenti privati, di formalizzare per iscritto o in forma digitale, previamente all'assunzione dell'incarico, un preventivo in forma di disciplinare, nel quale siano indicati gli estremi della polizza assicurativa, l'assolvimento degli obblighi relativi alla formazione continua e l'assenza di elementi di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico.

Si evidenzia che prestazioni, **non supportate da incarico in forma scritta o digitale** nelle forme previste dalla Legge 27/2012 e a prescindere dai contenuti della Legge 49/2023, potranno già di per sé stesse essere considerate violazioni deontologiche e, come tali, sottoposte al Consiglio di Disciplina.

Venendo ora ai disposti regolati dalla Legge 21.04.2023 n. 49 circa il c.d. "equo compenso" per le prestazioni rese dai professionisti, alleghiamo alla presente la Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri n. 76 del 31.07.2023 che ti invitiamo a leggere attentamente per le modalità di attuazione nonché per l'individuazione delle Committenze per le quali ne è obbligatoria l'applicazione, e ciò appunto anche ai fini dei risvolti di carattere disciplinare e deontologico dalla stessa richiamati.

Riteniamo di primaria importanza per la nostra professione e per tutta la società civile, la comprensione del nuovo principio di legge secondo il quale la competizione fra gli operatori economici che si occupano di Servizi di Ingegneria e Architettura debba svolgersi sul piano della qualità e dei contenuti del servizio e non sul piano dell'economicità del servizio stesso. Sarà infatti mettendo in pratica questo principio che si potrà ottenere una corretta valorizzazione delle migliori competenze e una sempre maggior qualità delle prestazioni professionali.

Preme sottolineare come le disposizioni della Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso trovino piena applicazione anche in materia del Codice dei Contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla natura del procedimento attivato (affidamento diretto ovvero procedura di gara sotto o sopra soglia) così come ribadito sia nella circolare n. 76 sopra richiamata che nella circolare n. 98 del CNI, pure allegata.

L'Ordine confida altresì che le eventuali maggiori risorse disponibili per i prestatori di Servizi di Ingegneria e Architettura, grazie a tale nuova normativa, siano utilizzate anche per inserire, formare e valorizzare alla professione, in tutte le sue forme, i neolaureati e i giovani ingegneri.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario

(Alessandro de Carli)

Alemandro delere

La Presidente

(Carlotta Penati)

Allegati

- Circolare CNI 76/2023

- Circolare CNI 93/2023

- Circolare CNI 98/2023